

Numero 59513 del repertorio notarile -----

Numero 18807 progressivo dell'atto -----

--- ATTO DI FUSIONE MEDIANTE COSTITUZIONE DI NUOVA SOCIETA' --

----- \*\*\*\*\* -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----


L'anno duemilaquattordici ed alli sei di giugno in Genova,

Piazza De Ferrari uno, piano sesto -----

Avanti di me Dottor LORENZO ANSELMI, iscritto nel ruolo  
dei Distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari, residen-  
te in Genova -----

Sono comparsi i Signori: -----

- Architetto Giovanni GIUDICE, nato a Genova il giorno 2  
settembre 1943, domiciliato per la carica presso la infrain-  
dicata società, il quale dichiara di agire in questo atto  
nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministra-  
zione della società "AGENZIA REGIONALE PER IL RECUPERO EDILI-  
ZIO A.R.R.ED. S.P.A.", con sede in Genova, via Peschiera 16,  
con il capitale sociale di euro 187.831,80 (euro centottanta-  
settemilaottocentotrentuno virgola ottanta) interamente ver-  
sato, iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio  
di Genova e titolare del codice fiscale numero 03102670100  
(REA 317622), autorizzato e delegato alla stipula del presen-  
te atto con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei  
soci in data 23 dicembre 2013, verbalizzata da me notaro con  
atto in pari data, repertorio numero 59089, registrato presso



	l'Ufficio di Genova 2 dell'Agenzia delle Entrate in data 8	
	gennaio 2014 al numero 137 Serie 1T -----	
	- Dottoressa Maria FABIANELLI, nata a Castiglione del Lago	
	(Perugia) il giorno 8 giugno 1956, domiciliata per la carica	
	presso la infraindicata società, la quale dichiara di agire	
	in questo atto nella qualità di Consigliere della società "A-	
	GENZIA REGIONALE PER L'ENERGIA DELLA LIGURIA - A.R.E. LIGURIA	
	S.P.A.", con sede in Genova, via Peschiera 16, con il capita-	
	le di euro 100.000,00 (euro centomila), interamente versato,	
	iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio di	
	Genova e titolare del codice fiscale numero 03560220109 (REA	
	354969), autorizzata e delegata alla stipula del presente at-	
	to con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci in	
	data 23 dicembre 2013, verbalizzata da me notaro con atto in	
	pari data, repertorio numero 59088, registrato presso l'Uffi-	
	cio di Genova 2 dell'Agenzia delle Entrate in data 8 gennaio	
	2014 al numero 136 Serie 1T -----	
	- Dottor Arcangelo Maria MERELLA, nato a Genova il giorno	
	26 luglio 1953, domiciliato per la carica presso la infrain-	
	dicata società, il quale dichiara di agire in questo atto	
	nella sua qualità di Amministratore Unico della società "IN-	
	FRASTRUTTURE LIGURIA S.R.L.", con socio unico, con sede in	
	Genova, Piazza De Ferrari 1, con il capitale sociale di euro	
	100.000,00 (euro centomila), interamente versato, iscritta	
	nel Registro Imprese della Camera di Commercio di Genova e	

titolare del codice fiscale numero 01892090992 (REA 443292),  
autorizzato e delegato alla stipula del presente atto con de-  
liberazione dell'assemblea straordinaria dei soci in data 23  
dicembre 2013, verbalizzata da me notaro con atto in pari da-  
ta, repertorio numero 59087, registrato presso l'Ufficio di  
Genova 2 dell'Agenzia delle Entrate in data 8 gennaio 2014 al  
numero 135 Serie 1T -----

Detti Signori Comparenti, della cui identità personale io  
notaro sono certo -----

----- P R E M E S S O   C H E -----

1) le predette società con gli atti a mio rogito in data  
23 dicembre 2013 sopracitati, hanno deliberato di addivenire  
alla fusione tra le società "AGENZIA REGIONALE PER IL RECUPERO  
EDILIZIO A.R.R.ED. S.P.A.", "AGENZIA REGIONALE PER L'ENER-  
GIA DELLA LIGURIA - A.R.E. LIGURIA S.P.A." e "INFRASTRUTTURE  
LIGURIA S.R.L.", con socio unico, mediante costituzione, ai  
sensi dell'art. 2501 cod. civ., di una nuova società per a-  
zioni da denominare "INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA  
REGIONALE LIGURE - I.R.E. S.P.A." sulla base delle rispettive  
situazioni patrimoniali alla data del 31 agosto 2013, appro-  
vando in ogni sua parte il relativo progetto di fusione, i-  
scritto in capo a tutte le società partecipanti alla fusione  
presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di  
Genova in data 20 novembre 2013 -----

2) ai sensi dell'art. 2502 bis cod. civ. le predette deli-

	berazioni sono state iscritte per tutte le società parteci-	
	panti alla fusione presso il Registro delle Imprese della Ca-	
	mera di Commercio di Genova in data 31 dicembre 2013 -----	
	3) sono state espletate tutte le formalità previste dal	
	codice civile -----	
	4) i Componenti sono stati investiti dei più ampi poteri	
	per la stipulazione dell'atto di fusione -----	
	5) stante quanto sopra, nulla osta alla stipulazione del-	
	l'atto di fusione stesso - nei modi e nelle forme di cui al	
	citato progetto di fusione - essendo regolarmente decorsi i	
	termini di cui all'articolo 2503 cod. civ., senza che nessuna	
	opposizione sia stata presentata dai creditori sociali -----	
	----- TUTTO CIO' PREMESSO -----	
	----- SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE -----	
	Art. 1°) Le premesse tutte di cui sopra formano parte in-	
	tegrante e sostanziale del presente atto -----	
	Art. 2°) La "AGENZIA REGIONALE PER IL RECUPERO EDILIZIO	
	A.R.R.ED. S.P.A.", la "AGENZIA REGIONALE PER L'ENERGIA DELLA	
	LIGURIA - A.R.E. LIGURIA S.P.A." e la "INFRASTRUTTURE LIGURIA	
	S.R.L.", con socio unico, in espressa attuazione della Legge	
	Regionale in data 12 aprile 2011 numero 6 avente ad oggetto	
	<<la riorganizzazione delle partecipazioni societarie in ma-	
	teria di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale	
	pubblica>> e della conseguente Delibera della Giunta Regiona-	
	le numero 954 in data 30 luglio 2013 nonchè in esecuzione ed	

in conformità delle deliberazioni assembleari sopra indicate

e nei modi e nella forma di cui al citato progetto, si fonda-

no mediante la costituzione, ai sensi dell'art. 2501 cod.

civ., della società per azioni denominata "INFRASTRUTTURE RE-

CUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE - I.R.E. S.P.A." -----

Art. 3°) Ai sensi dall'art. 2504-bis, comma 2°, cod. civ.,

la fusione avrà effetto una volta eseguita l'ultima delle i-

scrizioni nel Registro delle Imprese di Genova dell'atto di

fusione prevista dall'articolo 2504, comma 2°, cod. civ. -----

Mentre, ai sensi dall'art. 2504-bis, comma 3°, cod. civ.

le operazioni effettuate dalle società partecipanti alla fu-

sione saranno imputate al bilancio della società qui costi-

tuita a decorrere dal 1° gennaio 2014 -----

Da tale data decorreranno anche gli effetti fiscali previ-

sti dall'articolo 172, comma 9°, T.U.I.R. -----

Art. 4°) La società "INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGEN-

ZIA REGIONALE LIGURE - I.R.E. S.P.A.", qui costituita, assume

con effetto dalla data dell'ultima delle iscrizioni nel

Registro delle Imprese di Genova dell'atto di fusione - i di-

ritti e gli obblighi delle società estinte e subentra di pie-

no diritto, ai sensi dell'art. 2504-bis cod. civ., in ogni

rapporto attivo e passivo, anche processuale, in ogni ragio-

ne, azione e credito e in ogni obbligo, impegno e passività,

delle tre società partecipanti alla fusione e viene immessa

in tutto il patrimonio comunque costituito delle società

stesse, quale risultante dalle situazioni patrimoniali alla data del 31 agosto 2013, già allegate alle citate deliberazioni di fusione delle tre società, tenuto conto delle variazioni conseguenti alla normale gestione delle società dalla detta data del 31 agosto 2013 ad oggi -----

I Componenti danno atto che la elencazione delle attività e delle passività delle società partecipanti alla fusione, quali risultanti dalle situazioni patrimoniali su richiamate, è puramente indicativa e dimostrativa e che, nonostante qualsiasi eventuale omissione od inesattezza nella elencazione stessa, si intendono trasferite nella società qui costituita tutte le attività e le passività sia anteriori che posteriori alle delibere di fusione, anche se qui non specificate e volendosi espressamente dai Componenti che ogni ragione o diritto, comunque spettante o riferentesi alle tre società partecipanti alla fusione, debbano considerarsi, ad ogni effetto, come compresi e rientranti nella fusione odierna, con riserva delle parti contraenti di addivenire ad ulteriori più precise specificazioni, qualora ciò fosse eventualmente necessario -----

Art. 5°) A seguito della fusione come sopra stipulata, in relazione alle citate delibere del 23 dicembre 2013, al rapporto di cambio fissato nel progetto di fusione, all'esercizio del diritto di recesso (con contestuale acquisto delle relative azioni da parte di "FINANZIARIA LIGURE PER LO SVI-

LUPPO ECONOMICO FI.L.S.E. S.P.A.") da parte di "COMUNE DI  
PIEVE DI TECO" e di "AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA"  
(soci di "AGENZIA REGIONALE PER IL RECUPERO EDILIZIO  
A.R.R.ED. S.P.A."), alla riduzione per perdite del capitale  
sociale di "AGENZIA REGIONALE PER IL RECUPERO EDILIZIO  
A.R.R.ED. S.P.A.", nonchè dell'annullamento delle azioni pro-  
prie possedute da "AGENZIA REGIONALE PER IL RECUPERO EDILIZIO  
A.R.R.ED. S.P.A.", il capitale sociale della società qui co-  
stituita "INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE  
LIGURE - I.R.E. S.P.A." ammonta ad euro 372.972,00 (euro tre-  
centosettantaduemilanovecentosettantadue) ed è rappresentato  
da numero 372.972 (trecentosettantaduemilanovecentosettanta-  
due) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (euro  
uno) cadauna -----

Tale capitale sociale spetta ai soci delle tre società  
partecipanti alla fusione nelle seguenti rispettive misure: --

\* al socio "FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO  
FI.L.S.E. S.P.A.", numero 294.713 (duecentonovantaquattromi-  
lasettecentotredici) azioni ordinarie del valore nominale di  
euro 1,00 (euro uno) cadauna per complessivi euro duecentono-  
vantaquattromilasettecentotredici (euro 294.713,00) -----

\* al socio "A.R.T.E. DI GENOVA - AZIENDA REGIONALE TERRI-  
TORIALE PER L'EDILIZIA" numero 27.033 (ventisette milatrenta-  
tre) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (euro  
uno) cadauna per complessivi euro 27.033,00 (euro ventisette-

	milatrentatre) -----	
	* al socio "A.R.T.E. DI SAVONA - AZIENDA REGIONALE TERRI-	
	TORIALE PER L'EDILIZIA" numero 10.378 (diecimilatrecentoset-	
	tantotto) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00	
	(euro uno) cadauna per complessivi euro 10.378,00 (euro die-	
	cimilatrecentosettantotto) -----	
	* al socio "COMUNE DI GENOVA" numero 8.635 (ottomilasei-	
	centotrentacinque) azioni ordinarie del valore nominale di	
	euro 1,00 (euro uno) cadauna per complessivi euro 8.635,00	
	(euro ottomilaseicentotrentacinque) -----	
	* al socio "A.R.T.E. DI LA SPEZIA - AZIENDA REGIONALE TER-	
	RITORIALE PER L'EDILIZIA" numero 7.365 (settemilatrecentoses-	
	santacinque) azioni ordinarie del valore nominale di euro	
	1,00 (euro uno) cadauna per complessivi euro 7.365,00 (euro	
	settemilatrecentosessantacinque) -----	
	* al socio "A.R.T.E. DI IMPERIA - AZIENDA REGIONALE TERRI-	
	TORIALE PER L'EDILIZIA" numero 5.691 (cinquemilaseicentonov-	
	antuno) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00	
	(euro uno) cadauna per complessivi euro 5.691,00 (euro cin-	
	quemilaseicentonovantuno) -----	
	* al socio "AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA" numero	
	5.596 (cinquemilacinquecentonovantasei) azioni ordinarie del	
	valore nominale di euro 1,00 (euro uno) cadauna per comples-	
	sivi euro 5.596,00 (euro cinquemilacinquecentonovantasei) ----	
	* al socio "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA" numero	

5.000 (cinquemila) azioni ordinarie del valore nominale di	
euro 1,00 (euro uno) cadauna per complessivi euro 5.000,00	
(euro cinquemila) -----	
* al socio "CAMERA DI COMMERCIO IAA DI GENOVA" numero	
1.894 (milleottocentonovantaquattro) azioni ordinarie del va-	
lore nominale di euro 1,00 (euro uno) cadauna per complessivi	
euro 1.894,00 (euro milleottocentonovantaquattro) -----	
* al socio "COMUNE DI LA SPEZIA" numero 1.193 (millecento-	
novantatre) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00	
(euro uno) cadauna per complessivi euro 1.193,00 (euro mille-	
centonovantatre) -----	
* al socio "COMUNE DI SAVONA" numero 1.193 (millecentono-	
vantatre) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00	
(euro uno) cadauna per complessivi euro 1.193,00 (euro mille-	
centonovantatre) -----	
* al socio "COMUNE DI SANREMO" numero 1.193 (millecentono-	
vantatre) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00	
(euro uno) cadauna per complessivi euro 1.193,00 (euro mille-	
centonovantatre) -----	
* al socio "AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LA SPEZIA" nu-	
mero 596 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00	
(euro uno) cadauna per complessivi euro 596,00 (euro cinque-	
centonovantasei) -----	
* al socio "COMUNE DI BADALUCCO" numero 178 (centosettan-	
totto) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (eu-	

	ro uno) cadauna per complessivi euro 178,00 (euro centoset-	
	tantotto) -----	
	* al socio "COMUNE DI FINALE LIGURE" numero 178 (centoset-	
	tantotto) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00	
	(euro uno) cadauna per complessivi euro 178,00 (euro cento-	
	settantotto) -----	
	* al socio "COMUNE DI OSPEDALETTI" numero 178 (centoset-	
	tantotto) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00	
	(euro uno) cadauna per complessivi euro 178,00 (euro cento-	
	settantotto) -----	
	* al socio "COMUNE DI ALASSIO" numero 178 (centosettantot-	
	to) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (euro	
	uno) cadauna per complessivi euro 178,00 (euro centosettan-	
	totto) -----	
	* al socio "COMUNE DI CERIALE" numero 178 (centosettantot-	
	to) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (euro	
	uno) cadauna per complessivi euro 178,00 (euro centosettan-	
	totto) -----	
	* al socio "COMUNE DI MONTALTO LIGURE" numero 178 (cento-	
	settantotto) azioni ordinarie del valore nominale di euro	
	1,00 (euro uno) cadauna per complessivi euro 178,00 (euro	
	centosettantotto) -----	
	* al socio "COMUNE DI RIVA LIGURE" numero 178 (centoset-	
	tantotto) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00	
	(euro uno) cadauna per complessivi euro 178,00 (euro cento-	

settantotto) -----

\* al socio "COMUNE DI QUILIANO" numero 178 (centosettantotto) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (euro uno) cadauna per complessivi euro 178,00 (euro centosettantotto) -----


\* al socio "COMUNE DI SAN LORENZO AL MARE" numero 178 (centosettantotto) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (euro uno) cadauna per complessivi euro 178,00 (euro centosettantotto) -----

\* al socio "COMUNE DI BALESTRINO" numero 178 (centosettantotto) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (euro uno) cadauna per complessivi euro 178,00 (euro centosettantotto) -----

\* al socio "COMUNE DI BERGEGGI" numero 178 (centosettantotto) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (euro uno) cadauna per complessivi euro 178,00 (euro centosettantotto) -----

\* al socio "COMUNE DI MEZZANEGO" numero 178 (centosettantotto) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (euro uno) cadauna per complessivi euro 178,00 (euro centosettantotto) -----

\* al socio "COMUNE DI BOLANO" numero 178 (centosettantotto) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (euro uno) cadauna per complessivi euro 178,00 (euro centosettantotto) -----

A large, handwritten scribble or signature in black ink, located on the right side of the page, overlapping several rows of the table.

	* al socio "COMUNE DI SARZANA" numero 178 (centosettantot-	
	to) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (euro	
	uno) cadauna per complessivi euro 178,00 (euro centosettan-	
	totto) -----	
	Il nominando Organo Amministrativo della qui costituita	
	società è autorizzato, nel rispetto delle vigenti disposizio-	
	ni di legge, ad emettere e a consegnare le azioni su indicate	
	ai soci delle società partecipanti alla fusione -----	
	Art. 6°) La società "INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGEN-	
	ZIA REGIONALE LIGURE - I.R.E. S.P.A." è disciplinata dalle	
	norme contenute nello statuto già allegato al progetto di fu-	
	sione e che - letto da me Notaio ai Comparenti, dagli stessi	
	approvato in ogni sua parte e meco sottoscritto in calce e	
	nei fogli intermedi - qui nuovamente si allega sotto la let-	
	tera "A", vidimato dai Comparenti e da me Notaio -----	
	Art. 7°) L'oggetto della Società "INFRASTRUTTURE RECUPERO	
	ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE - I.R.E. S.P.A." è determi-	
	nato da Regione Liguria mediante apposite leggi regionali. ---	
	Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della L.R. 12 aprile 2011,	
	n.6 e s.mm.ii. la Società svolge attività di centrale di com-	
	mittenza per gli interventi di interesse regionale con speci-	
	fico riferimento alla: -----	
	a) redazione degli studi di fattibilità e della progetta-	
	zione necessaria per procedere all'appalto, nonché, effettua-	
	zione delle ulteriori fasi di progettazione e direzione lavo-	


ri; -----

b) gestione delle procedure di appalto in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori, forniture e servizi attinenti agli interventi di cui alla lettera a) ed effettuazione di tutte le connesse attività tecnico amministrative e strumentali. -----

La società, quale strumento di intervento regionale, in coerenza con l'articolo 2, comma 2 della L.R. n. 6 del 12 aprile 2011 e con le altre normative di riferimento svolge: -----

a) attività di riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale della Liguria, al fine di favorire l'avvio e la realizzazione di nuovi progetti infrastrutturali, con particolare riferimento al settore dell'edilizia sanitaria, nonché attività di conservazione e gestione dei beni di interesse regionale nei settori oggetto della società, compresa la valorizzazione delle ulteriori opportunità di sviluppo che essi consentono; -----

b) attività nell'ambito del settore energetico al fine di supportare la Regione e le amministrazioni pubbliche per gli interventi di pianificazione energetica e per la creazione ed attivazione delle condizioni tecniche, giuridiche, finanziarie, gestionali e formative atte a introdurre in Liguria nuove norme o metodi di applicazione di politiche energetiche ed al fine di promuovere e partecipare direttamente alla realizzazione di iniziative e progetti coerenti con le politiche e-



	nergetiche regionali; -----	
	c) attività di ricerca e monitoraggio nei settori del recupero edilizio e urbano, dei lavori pubblici e del sistema abitativo, finalizzate all'analisi dei fenomeni in atto in Liguria e all'elaborazione degli strumenti di programmazione regionale, nonché attività finalizzate alla creazione delle condizioni tecniche, urbanistiche, giuridiche, finanziarie e gestionali atte a favorire e promuovere la configurazione e l'attuazione di iniziative di trasformazione urbana e di recupero edilizio da parte delle amministrazioni pubbliche; ---	
	d) attività di reperimento di finanziamenti europei e nazionali al fine di massimizzare l'efficacia e la portata degli interventi, nonché di integrare gli investimenti diretti regionali. -----	
	La Società potrà comunque compiere tutte le attività rientranti nei settori energetico, infrastrutturale e del recupero edilizio e urbano ancorché non espressamente elencate nelle precedenti lettere a), b) e c). -----	
	La Società potrà altresì compiere tutte le attività ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie o utili per il conseguimento degli scopi Sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e/o personali, rilasciate nell'interesse della Società, per obbligazioni sia proprie che di terzi, con tassativa esclusione della raccolta	

del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'ambito dell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari, nonché e altre attività riservate dalla legge a particolari enti o subordinate a determinate autorizzazioni. -----

Art. 8°) La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 -----

Art. 9°) La società ha sede in Genova, all'indirizzo di via Peschiera 16, che risulterà dall'apposita iscrizione che verrà eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile -----

La società avrà altresì due unità locali in Genova, via XX Settembre 41 e via Ludovico Antonio Muratori 5 -----

Art. 10°) La società sarà per la prima volta amministrata da un Amministratore Unico, dipendente della Regione Liguria dando espressamente atto che in forza di legge e dello statuto oltre alla rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio sono conferiti tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione -----

Quale Amministratore Unico, che si nomina quale primo organo amministrativo per il solo primo esercizio e pertanto fino alla data dell'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2014, viene designato dai Componenti il

	signor: -----
	- Dottor Arcangelo Maria MERELLA, nato a Genova il giorno
	26 luglio 1953, ivi residente in Via Atto Vannucci 1/17 -----
	codice fiscale: MRL RNG 53L26 D9690 -----
	L'emolumento annuale dell'Amministratore Unico per l'eser-
	cizio di nomina viene fissato in euro 30.000,00 (euro trenta-
	mila) -----
	Art. 11°) Il Collegio Sindacale si compone di tre membri
	effettivi e due supplenti -----
	A comporre il primo Collegio Sindacale, in carica per tre
	esercizi e pertanto fino alla data dell'assemblea che verrà
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'eser-
	cizio che si chiuderà il 31 dicembre 2016, vengono nominati
	dai Componenti i signori: -----
	- Roberto Benedetti, nato a Genova il 23/03/1948, residente
	in Genova, corso Carbonara n. 7/10, codice fiscale BND RRT
	48C23 D969Q, Revisore Contabile (G.U. 31 bis del 21/4/1995 -
	n. iscrizione 4771), al quale viene conferita la carica di
	Presidente -----
	- Paola Capelli, nata a Genova il 15/04/1967, domiciliata in
	Genova, via Roma n. 2/22, codice fiscale CPL PLA 67D55 D969L,
	Revisore Contabile (G.U. n. 77, del 28/09/1999 - n. iscrizio-
	ne 82934), membro effettivo -----
	- Romano Merlo, nato ad Arquata Scrivia (Al) il 16/03/1939,
	residente in Genova, via Giuseppe Biglia n. 3/12, codice fi-

scale MRL RMN 39C16A 436V, Revisore Contabile (G.U. 36 IV serie speciale del 8/5/2001 - n. iscrizione 120558), membro effettivo -----

- Francesca De Gregori, nata a Genova il 21/10/1969, domiciliata in Genova, Largo San Giuseppe 3/32, codice fiscale DGR FNC 69R61 D969H, Revisore Contabile (G.U. n. 98, IV serie speciale, in data 18/12/1998 - n. iscrizione 71135), membro supplente -----

- Marzio Gaio, nato a Genova il 28/3/1964, residente in Genova, via Domenico Fiasella n. 10/16, codice fiscale GAI MRZ 64C28 D969T, Revisore Contabile (G.U. 31/bis, IV serie speciale, del 21/4/1995 - n. iscrizione 25716) membro supplente

Tutti i nominati Sindaci sono revisori legali iscritti nell'apposito registro -----

L'emolumento annuale dei Sindaci effettivi per i tre esercizi di nomina viene fissato in euro 8.100,00 dei quali euro 3.500,00 spetteranno al Presidente ed euro 2.300,00 a ciascuno degli altri due sindaci effettivi -----

Art. 12°) La revisione legale dei conti sulla società è esercitata dal Dottor: -----

Ennio Celio Luglio, nato a Genova il 14/12/1948, residente in Genova, via Cesarea n. 8/18, codice fiscale LGL NCL 48T14 D969F, Revisore Contabile (G.U. 31 bis del 21/4/1995 - n. iscrizione 33325) -----

L'emolumento annuale per il Revisore legale dei Conti vie-

	ne fissato in euro 4.000,00 -----	
	Art. 13°) Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicem-	
	bre 2014 -----	
	Art. 14°) Le società "AGENZIA REGIONALE PER IL RECUPERO E-	
	DILIZIO A.R.R.ED. S.P.A.", "AGENZIA REGIONALE PER L'ENERGIA	
	DELLA LIGURIA - A.R.E. LIGURIA S.P.A." e "INFRASTRUTTURE LI-	
	GURIA S.R.L.", con socio unico, si estinguono a tutti gli ef-	
	fetti e decadono pertanto dal loro incarico i componenti dei	
	rispettivi organi amministrativi -----	
	Art. 15°) Per effetto del trapasso nella società qui co-	
	stituita di ogni e qualsiasi bene, di qualsiasi diritto, di	
	eventuali concessioni, affitti, locazioni, convenzioni con	
	Enti Pubblici e con privati, polizze di assicurazione, depo-	
	siti di somme e valori di spettanza delle società partecipan-	
	ti alla fusione, anche se non espressamente specificati e/o	
	descritti in questo atto, gli uffici competenti sono autoriz-	
	zati ad eseguire tutte le necessarie annotazioni a favore	
	della società "INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIO-	
	NALE LIGURE - I.R.E. S.P.A." con la semplice esibizione dei	
	documenti dai quali risulti che i beni sono di proprietà del-	
	le società estinte, riservandosi all'uopo i Componenti, ove	
	si rendesse necessario, di indicare specificatamente, con at-	
	ti o dichiarazioni separate, altre attività delle società in-	
	corporate o di apportare correzioni e ciò al fine di facili-	
	tare le trascrizioni, i rimborsi, le volture e i trapassi e	

senza alcun pregiudizio alla generalità della attuale fusione

per incorporazione -----

E richiesto io notaro ho ricevuto questo atto, che ho letto ai Signori Componenti, che l'approvano e meco lo sottoscrivono alle ore tredici e trenta minuti -----

Consta di cinque fogli bollati, scritti a mia cura da persona di mia fiducia ed in parte da me su diciotto facciate e parte della diciannovesima -----

Firmato all'originale: -----

GIOVANNI GIUDICE -----

MARIA FABIANELLI -----

ARCANGELO MARIA MERELLA -----

LORENZO ANSELMI Notaro -----

A large, handwritten signature or scribble is present on the right side of the page, extending vertically across several rows. It consists of several overlapping loops and lines, appearing to be a stylized name or initials.

ALLEGATO "A"

AL N. 18807 PROGR.

## STATUTO

### **Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A.**

#### **Articolo 1 - Denominazione**

E' costituita una Società per Azioni a totale capitale pubblico denominata Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A." (detta nel prosieguo per brevità la "Società").

#### **Articolo 2 - Sede**

La Società ha sede in Genova.

L'Organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la Società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso la sede sociale.

#### **Articolo 3 - Durata**

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a termini di legge dall'Assemblea.

#### **Articolo 4 - Oggetto Sociale**

L'oggetto della Società è determinato da Regione Liguria mediante apposite leggi regionali.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della L.R. 12 aprile 2011, n.6 e s.mm.ii. la Società svolge attività di centrale di committenza per gli interventi di interesse regionale con specifico riferimento alla:

- a) redazione degli studi di fattibilità e della progettazione necessaria per procedere all'appalto, nonché, effettuazione delle ulteriori fasi di progettazione e direzione lavori;
- b) gestione delle procedure di appalto in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori, forniture e servizi attinenti agli interventi di cui alla lettera a) ed effettuazione di tutte le connesse attività tecnico amministrative e strumentali.

La società, quale strumento di intervento regionale, in coerenza con l'articolo 2, comma 2 della L.R. n. 6 del 12 aprile 2011 e con le altre normative di riferimento svolge:

- a) attività di riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale della Liguria, al fine di favorire l'avvio e la realizzazione di nuovi progetti infrastrutturali, con particolare riferimento al settore dell'edilizia sanitaria, nonché attività di conservazione e gestione dei beni di interesse

regionale nei settori oggetto della società, compresa la valorizzazione delle ulteriori opportunità di sviluppo che essi consentono;

- b) attività nell'ambito del settore energetico al fine di supportare la Regione e le amministrazioni pubbliche per gli interventi di pianificazione energetica e per la creazione ed attivazione delle condizioni tecniche, giuridiche, finanziarie, gestionali e formative atte a introdurre in Liguria nuove norme o metodi di applicazione di politiche energetiche ed al fine di promuovere e partecipare direttamente alla realizzazione di iniziative e progetti coerenti con le politiche energetiche regionali;
- c) attività di ricerca e monitoraggio nei settori del recupero edilizio e urbano, dei lavori pubblici e del sistema abitativo, finalizzate all'analisi dei fenomeni in atto in Liguria e all'elaborazione degli strumenti di programmazione regionale, nonché attività finalizzate alla creazione delle condizioni tecniche, urbanistiche, giuridiche, finanziarie e gestionali atte a favorire e promuovere la configurazione e l'attuazione di iniziative di trasformazione urbana e di recupero edilizio da parte delle amministrazioni pubbliche;
- d) attività di reperimento di finanziamenti europei e nazionali al fine di massimizzare l'efficacia e la portata degli interventi, nonché di integrare gli investimenti diretti regionali.

La Società potrà comunque compiere tutte le attività rientranti nei settori energetico, infrastrutturale e del recupero edilizio e urbano ancorché non espressamente elencate nelle precedenti lettere a), b) e c).

La Società potrà altresì compiere tutte le attività ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie o utili per il conseguimento degli scopi Sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e/o personali, rilasciate nell'interesse della Società, per obbligazioni sia proprie che di terzi, con tassativa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'ambito dell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari, nonché e altre attività riservate dalla legge a particolari enti o subordinate a determinate autorizzazioni.

#### **Articolo 5 – Natura giuridica e soggetti destinatari**

La Società si configura quale società di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*) e s.m.i., in house della Regione, tramite F.I.L.S.E. S.p.A., e sottoposta all'esercizio del controllo analogo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 38 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e s.m.i..

La Società svolge l'attività in favore di Regione Liguria e dei soggetti da essa

individuati fra cui, in particolare, enti del settore regionale allargato, le ARTE e i Soci. I rapporti tra la Società, la Regione, gli altri soggetti affidatari e i Soci per lo svolgimento delle attività affidate alla Società sono disciplinati da apposite convenzioni che ne definiscono finalità e modalità di gestione e controllo.

#### **Articolo 6 – Capitale Sociale**

Il capitale sociale è di Euro 372.972,00 (euro trecentosettantadue milanovecentosettantadue,00) diviso in numero 372.972 (trecentosettantadue milanovecentosettantadue) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno,00) ciascuna. La maggioranza assoluta del capitale sociale, interamente sottoscritto dai soci pubblici, dovrà comunque essere detenuta da F.I.L.S.E.. Per soggetti pubblici si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le pubbliche amministrazioni ovvero società il cui capitale è interamente detenuto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni.

Il capitale potrà essere aumentato, anche con conferimenti in natura e di crediti in conformità a quanto di volta in volta deliberato dall'Assemblea, ovvero ridotto nei casi e con le modalità di legge.

La Società potrà accogliere dai soci, ove questi lo consentano, fondi e finanziamenti, fruttiferi ed infruttiferi, nel rispetto e nei limiti di ogni disposizione legislativa in materia.

#### **Articolo 7 - Azioni**

Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

In sede di aumento di capitale l'Assemblea può deliberare, ai sensi dell'articolo 2348, secondo comma, del Codice Civile, l'emissione di azioni fornite di diritti diversi.

#### **Articolo 8 – Diritto di opzione**

In caso di aumento di capitale è riservato il diritto di opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

#### **Articolo 9 – Cessione di azioni**

E' riservato a favore degli azionisti il diritto di prelazione in caso di cessione di azioni o diritti per aumento di capitale.

Il socio che intende alienare le proprie azioni dovrà darne comunicazione per lettera raccomandata all'Organo Amministrativo indicando l'eventuale acquirente ed il prezzo di cessione.

Entro 30 giorni da quello in cui l'offerta è pervenuta, gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione per il tramite dell'Organo Amministrativo.

Decorso il suddetto termine senza che gli siano pervenute richieste di prelazione il socio sarà libero di vendere al prezzo da lui indicato.

#### **Articolo 10 - Conferimenti**

I versamenti sulle azioni sottoscritte debbono essere effettuati nei modi e nei termini legalmente stabiliti dall'Organo Amministrativo. Salvo quanto disposto dall'articolo 2344 del Codice Civile, il socio in mora sarà tenuto a corrispondere un interesse annuo del 4% in più del tasso ufficiale di sconto.

#### **Articolo 11 - Obbligazioni**

La Società può emettere obbligazioni al portatore e nominative, determinandone le modalità di collocamento, con le forme e nei limiti previsti dall'articolo 2410 e seguenti del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti.

#### **Articolo 12 - Organi Sociali**

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio Sindacale.

#### **Articolo 13 - Assemblea**

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi degli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile. L'Assemblea si riunisce, di regola, nella Sede sociale salvo diversa determinazione dell'Organo amministrativo, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in tali casi gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.

#### **Articolo 14 - Funzionamento dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di assenza o di impedimento dal Consigliere più anziano, per carica o, in subordine, per età.

#### **Articolo 15 - Convocazione dell'Assemblea**

La convocazione dell'Assemblea deve farsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e deve pervenire agli azionisti e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo, anche telematico, che ne assicuri il tempestivo ricevimento almeno 8 giorni prima dell'Assemblea.

In alternativa l'avviso può essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nello stesso avviso può indicarsi altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea, anche in mancanza di formale convocazione, si reputa regolarmente

costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e quando la maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo e di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

#### **Articolo 16 - Diritto di intervento e rappresentanza in Assemblea**

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto ai sensi di legge e del presente statuto.

I soci che non siano già iscritti a Libro Soci devono esibire i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare all'assemblea.

Gli Amministratori in seguito all'esibizione dei titoli sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

#### **Articolo 17 - Delega**

Gli azionisti possono farsi rappresentare nell'Assemblea da loro mandatari muniti di semplice delega scritta, ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento anche per delega.

#### **Articolo 18 - Organo Amministrativo**

La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei Soci all'atto della nomina:

- a) da un Amministratore Unico, anche non Socio;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, secondo la deliberazione dell'Assemblea, nominato in conformità alle vigenti disposizioni in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni e di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo.

L'Organo Amministrativo dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, salva la rieleggibilità.

La delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione potrà essere validamente ed efficacemente approvata solo laddove, all'esito delle votazioni, risulti effettivamente garantito il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui, successivamente alla nomina, dovessero cessare uno o più amministratori in corso di mandato, la loro sostituzione dovrà comunque garantire il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per dimissioni, o altra causa, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intende cessato, provvedendosi in tal caso ai sensi dell'articolo 2386, comma 2, cod. civ..

Il Consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dalla carica e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del Presidente, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni e di parità di accesso agli organi di

amministrazione e controllo.

Il Consigliere dichiarato decaduto non potrà essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

#### **Articolo 19 – Poteri dell’Organo Amministrativo**

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché la firma sociale, spettano all’Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione nei limiti dei poteri a quest’ultimo conferiti.

Tali facoltà possono tuttavia essere attribuite anche ad altri soggetti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei propri poteri ad uno o più Amministratori Delegati, nel rispetto della normativa vigente, con esclusione delle attribuzioni indicate al successivo articolo 26.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire speciali incarichi a singoli Amministratori nonché nominare direttori, institori, procuratori *ad negotia* e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

#### **Articolo 20 – Convocazione dell’Organo Amministrativo**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Consigliere più anziano, per carica o, in subordine, per età.

L’avviso di convocazione, con l’indicazione delle materie all’ordine del giorno, dovrà essere spedito con lettera raccomandata, fax o posta elettronica con avviso di ricevimento da spedirsi almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza e nei casi di urgenza con telegramma, fax o posta elettronica con avviso di ricevimento da spedirsi con un anticipo di almeno ventiquattro ore.

#### **Articolo 21 – Deliberazioni dell’Organo Amministrativo**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le riunioni e le deliberazioni collegiali del Consiglio di Amministrazione sono valide anche senza regolare convocazione quando intervengono tutti i Consiglieri di Amministrazione in carica, nonché i Sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare sugli argomenti non all’ordine del giorno soltanto quando siano presenti tutti i suoi componenti ed i

membri effettivi del Collegio Sindacale.

#### **Articolo 22 - Compensi**

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Nei modi di legge potranno essere assegnati all'Amministratore Unico o al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, un'indennità di rappresentanza, gettoni di presenza, compensi.

#### **Articolo 23 - Riunioni per audio-video conferenza**

Le riunioni degli organi sociali (Assemblea degli Azionisti e Organo Amministrativo) si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **Articolo 24 - Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati nel rispetto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni, e funzionanti a sensi di legge.

Essi durano in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, determina anche il loro compenso.

La delibera di nomina del Collegio Sindacale potrà essere validamente ed efficacemente approvata solo laddove, all'esito delle votazioni, risulti effettivamente garantito il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato dei componenti del Collegio Sindacale, tanto effettivi quanto supplenti.

Nel caso in cui, successivamente alla nomina, dovessero venire a mancare uno o più Sindaci effettivi, subentreranno i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota riservata al genere meno rappresentato.

A scelta dell'Assemblea ordinaria dei Soci, la revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro ovvero, in alternativa, dal Collegio sindacale secondo quanto previsto dall'articolo 2409-bis, comma 2 cod. civ..

#### **Articolo 25 – In house**

Regione Liguria esercita il controllo analogo su I.R.E., quale Società in house, attraverso FI.L.S.E. S.p.A..

A tale fine, in particolare, l'Assemblea ordinaria determina le linee di indirizzo e di pianificazione generale e gli obiettivi strategici della Società anche mediante l'approvazione, entro il 31 ottobre di ogni anno, della relazione previsionale e programmatica di cui al successivo articolo 26.

La Società dovrà, inoltre, attenersi agli ulteriori specifici indirizzi e direttive programmatiche approvate dalla Regione.

I rapporti tra la Società, la FI.L.S.E. S.p.A., per conto di Regione Liguria, e gli eventuali altri soci pubblici per lo svolgimento delle attività affidate sono disciplinati da apposite convenzioni che ne disciplinano finalità e modalità di gestione e controllo.

#### **Articolo 26 – Relazione previsionale e programmatica**

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre ogni anno una relazione previsionale e programmatica della propria attività al fine di verificare la compatibilità con il programma economico regionale e definire le necessarie azioni.

In tale relazione, che costituirà uno specifico capitolo della Relazione previsionale e programmatica di FI.L.S.E., dovranno essere anche indicate le proposte di istituzione, modifica o soppressione, in Italia o all'estero, di filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

La relazione dovrà essere approvata dall'Assemblea dei soci e quindi trasmessa a FI.L.S.E. entro il 31 ottobre di ogni anno, al fine della successiva approvazione da parte della Giunta regionale.

#### **Articolo 27 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre dell'anno. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo procede alla redazione del bilancio di esercizio.

#### **Articolo 28 - Utili**

Gli utili netti dell'esercizio verranno ripartiti come segue:

- 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino al limite di legge;
- il residuo a favore delle riserve straordinarie per la realizzazione di iniziative rientranti negli scopi sociali secondo quanto stabilito dall'Assemblea in conformità alle disposizioni in materia di società pubbliche.

**Articolo 29 - Scioglimento e liquidazione**

Addivenendosi in qualsiasi epoca e per qualsiasi causa allo scioglimento anticipato della società, l'Assemblea, con l'osservanza delle disposizioni di legge, determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e i compensi.

**Articolo 30 - Controversie**

Per tutte le controversie che potessero sorgere nei rapporti tra la società, i soci e i componenti degli organi sociali, il Tribunale competente è quello di Genova.

**Articolo 31 - Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Firmato all'originale:

GIOVANNI GIUDICE

MARIA FABIANELLI

ARCANGELO MARIA MERELLA

LORENZO ANSELMi Notaro

Agenzia delle Entrate Genova 2 - Registrato al N° 6190

Serie *M* - in data *12-06-2014* - Esatte *€ 356.00*

~~Copia conforme all'originale firmato a norma di legge~~

~~rilasciata in carta libera per usi consentiti~~

**GENOVA**

**12 GIU. 2014**

